## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 44/2021

## A cura di d. Bruno Bordignon

## 1417/21 Didattica a distanza, escluso dall'IRPEF il rimborso spese del docente ma solo con criteri analitici e oggettivi

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 798 del 3 dicembre 2021 riguardante il reddito di lavoro dipendente e il rimborso delle spese personale in didattica a distanza. Viene escluso dal calcolo dell'Irpef, il rimborso spese per il docente che ha svolto attività in Dad. L'esclusione, però, solo in presenza di criteri analitici e oggettivi.

Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi del citato art. 51, comma 1, del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono".

L'ammontare del rimborso che l'Ente intende concedere, erogato sulla base di una domanda degli aventi diritto, non può superare la misura massima di 520 euro per ciascun dipendente.

Al fine della determinazione del rimborso massimo da erogare ai propri dipendenti, l'Ente ha elaborato dei criteri oggettivi ed analitici che permettono di determinare per ciascuna tipologia di spesa (dotazione IT, carta, toner, connessione internet) la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore.

L'erogazione del rimborso spese ai dipendenti in DAD avviene sulla base di criteri oggettivi ed analitici che permettono di determinare per ciascuna tipologia di spesa la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore.

Con la disposizione viene in sostanza sancito il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in base al quale, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti beni, servizi ed opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente.

Pertanto se il rimborso riconosciuto dall'Ente ai dipendenti per l'utilizzo dei dispositivi tecnologici si basa su parametri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dall'ente che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente nell'espletamento della propria attività lavorativa, le somme erogate al fine rimborsare il dipendente dei costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro, non sono imponibili ai fini IRPEF.

## INTERPELLO [PDF]

Didattica a distanza, escluso dall'IRPEF il rimborso spese del docente ma solo con criteri analitici e oggettivi - Orizzonte Scuola Notizie